

ASU FC
Associato Universitario
Facoltà di Scienze
Economiche e Sociali

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE

ARCS
Azienda Regionale
di Coordinamento
per lo Sviluppo

DIREZIONE AUTONOMA
FERLJ VENEZIA GIULIA

Evento formativo
**L'Educatore Professionale:
specificità, eredità e sfide future**
Convegno per i 20 anni del Corso di laurea
in **Educazione Professionale**
dell' **Università degli studi di Udine**



16 Febbraio 2024
Sala Polifunzionale (sotto la chiesa)
Presidio Ospedaliero S. Maria della Misericordia
UDINE
P.le S. Maria della Misericordia n. 15

Codice evento ASUFC_24134

Assegnati crediti ECM 6

Obiettivo formativo: n. 18 Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e attività ultraspecialistica.

L'Albo professionale degli Educatori Professionali e la rappresentanza esponenziale della professione

EP Maria Rita Venturini



Commissione di albo nazionale degli
Educatori professionali

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il **riordino delle professioni sanitarie** e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. (GU Serie Generale n.25 del 31-01-2018)

Art. 1 (Ordini delle professioni sanitarie).

- 1. Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e **dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.**

(AD OGGI nella FNO TSRM PSTRP afferiscono 59 ORDINI)

Art. 6 prevede che la professione di psicologo afferisca nel novero delle professioni sanitarie

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3 (ART 1 capo 1)

Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:

- sono **enti pubblici** non economici e agiscono quali organi **sussidiari dello Stato**
- sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti,
- promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, **al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva;**
- **NON svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;**
- partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3 (ARTT 2 - 3 capo 1) ORGANI DELL'ORDINE

PRESIDENTE

Ha la rappresentanza dell'Ordine

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Vigila la parte economico-finanziaria

CONSIGLIO DIRETTIVO

- iscrivere i professionisti all'Ordine nel rispettivo albo,
- vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;
- provvedere all'amministrazione dei beni dell'Ordine e proporre all'assemblea i bilanci
- proporre all'assemblea la tassa annuale

COMMISSIONE DI ALBO;

- proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione all'albo del professionista;
- **assumere**, nel rispetto dell'integrità funzionale dell'Ordine, **la rappresentanza esponentiale della professione**

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3 (ARTT 2 - 3 capo 1) **ORGANI DELL'ORDINE**

COMMISSIONE DI ALBO;

- adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari
- esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie
- dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione

IN CASO DI MULTI ALBO

- C) designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni
- D) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria
- E) interporre, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale. -

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3(ART 5 CAPO 1)

Istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie

- Al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale, in applicazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo 502/92.
- Prevede l'individuazione di nuovi profili professionali sociosanitari laddove vi siano bisogni di salute che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute.
- Nell'individuazione dei nuovi profili vanno evitate parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.
- Sono compresi nell'area professionale di cui al presente i preesistenti profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale.

Resta fermo che i predetti profili professionali afferiscono agli Ordini di rispettiva appartenenza, ove previsti.

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3 (ART 12 CAPO 1)

Esercizio abusivo di una professione

Modifica, inasprendolo, l'articolo 348 del codice penale

Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la **reclusione da sei mesi a tre anni** e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

Si applica la pena della **reclusione da uno a cinque anni** e della **multa da euro 15.000 a euro 75.000** nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

Dal Decreto Legislativo 502/92 ai profili professionali (ora afferenti alla FNO – TSRM e PSTRP)

Area tecnico diagnostica

Tecnico Audiometrista
D.M. 14.09.1994, n. 667 (G.U.
03.12.1994, n. 283)

Tecnico Sanitario di
Laboratorio Biomedico
D.M. 14.09.1994, n. 745 (G.U.
09.01.1995, n. 6)

Tecnico Sanitario di Radiologia
Medica D.M. 14.09.1994, n.
746 (G.U. 09.01.1995, n. 6)

Tecnico di Neurofisiopatologia
D.M. 15.03.1995, n. 183 (G.U.
20.05.1995, n. 116)

Area tecnico assistenziale

Tecnico Ortopedico D.M.
14.09.1994, n. 665 (G.U.
03.12.1994, n. 283)

Tecnico Audioprotesista
D.M. 14.09.1994, n. 668 (G.U.
03.12.1994, n. 283)

Dietista D.M. 14.09.1994, n.
744 (G.U. 09.01.1995, n. 6)

Tecnico della Fisiopatologia
Cardiocircolatoria e Perfusioni
Cardiovascolari D.M.
27.07.1998, n. 316 (G.U.
01.09.1998, n. 203)

Igienista dentale D.M.
15.03.1999, n. 137 (G.U.
18.05.1999, n. 114)

Area riabilitativa

Podologo D.M. 14.09.1994, n.
666 (G.U. 03.12.1994, n. 283)

Logopedista D.M.
14.09.1994, n. 742 (G.U.
09.01.1995, n. 6)

Ortottista - Assistente di
Oftalmologia D.M.
14.09.1994, n. 743 (G.U.
09.01.1995, n. 6)

Terapista della Neuro e
Psicomotricità dell'Età
Evolutiva D.M. 17.01.1997, n.
56 (G.U. 14.03.1997, n. 61)

Terapista Occupazionale
D.M. 17.01.1997, n. 136 (G.U.
25.05.1997, n. 119)

Educatore Professionale
D.M. 08.10.1998, n.520 (G.U.
28.04.1999, N. 98)

Tecnico Riabilitazione
Psichiatrica D.M.
29.03.2001, n.182 (G.U.
19.05.2001, n.115)



Area della prevenzione

Tecnico della Prevenzione
nell'Ambiente e nei luoghi di
lavoro D.M. 17.01.1997, n. 58
(G.U. 14.03.1997, n. 61)

Assistente Sanitario
D.M. 17.01.1997, n. 69 (G.U.
27.03.1997, n. 72)



Una fotografia dell'EP



Chi è l'EP

cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale delle persone in difficoltà attraverso interventi educativi-abilitativi-riabilitativi che hanno come riferimento la quotidianità

Mission dell'Educatore Professionale

creare le condizioni, anche attraverso il lavoro di rete e di comunità, perché si costruisca una relazione significativa di aiuto, orientata al mantenimento/potenziamento di tutte le capacità delle persone destinatarie dei progetti con particolare attenzione alle difficoltà-fragilità-disagio.

L' EP si rivolge a

- singoli individui e alle loro famiglie o persone di riferimento
- gruppi formali o informali
- tutta la popolazione anche per promuovere sani stili di vita e prevenire comportamenti a rischio o situazioni di disagio.

Educatore Professionale D.M. 08.10.1998, n.520 (G.U. 28.04.1999, N. 98)

“Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del profilo di EDUCATORE PROFESSIONALE ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs 502/92”

viene chiarito il ruolo e le funzioni dell'EP recuperando il profilo già precedentemente definito dal “Degan” ovvero dal DPR/1219 del 1984. prevedendo il possesso del **titolo abilitante**.

Rispetto alle restanti professioni sanitarie ha due peculiarità:

1) L'EP viene definito come operatore **sociale e sanitario**

2) per l'EP si prevede una formazione presso l'**Università di medicina ma con la collaborazione delle facoltà di Scienze dell'educazione, psicologia, sociologia.**

DOPPIO BINARIO FORMATIVO UNIVERSITARIO



•

AD OGGI IL DOPPIO BINARIO FORMATIVO UNIVERSITARIO
è DI FATTO ANCORA ESISTENTE ma formalmente i due corsi di LAUREA
sono

- 1) PER EDUCATORE PROFESSIONALE DI CUI AL DM 520/98
(con qualifica di socio-sanitario introdotta dalla L.205/2017) - SNT2
- 1) PER EDUCATORE PROFESSIONALE con qualifica di socio pedagogico
(introdotta dalla L.205/2017) - L19 su cui il DDL 788 che vorrebbe istituire
un nuovo ordine.

ULTIMA RIFORMA UNIVERSITARIA

Decreto Ministeriale n. 1648 del 19-12-2023 a firma Bernini

Con l'introduzione dei commi IORI alla Legge di Bilancio del 2017 e con i successivi AGGIORNAMENTI vi è stata la VOLONTA' DEL LEGISLATORE di dividere due professioni o meglio di mantenere suddivise due formazioni universitarie creando però ancora moltissime incertezze nel mondo dei servizi

LA DIFFERENZA NON PUÒ STARE NEGLI AMBITI LAVORATIVI MA NELLE ATTIVITÀ CHE OGNUNO, SECONDO LA PROPRIA QUALIFICA, DEVE SVOLGERE.

Il DDL 788 attualmente in discussione al Senato vorrebbe istituire l'Albo delle professioni pedagogiche ed educative ma.....

ART 3 DDL 788

(Definizione dell'educatore professionale socio-pedagogico)

1. L'educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socio-assistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. L'educatore professionale socio-pedagogico valuta, progetta, **organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario**, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, **rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali**, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire **l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale**, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative.

ART 1 DM 520/1998

1. È individuata la figura professionale **dell'educatore professionale**, con il seguente profilo: l'educatore professionale **è l'operatore sociale e sanitario che**, in possesso del diploma universitario abilitante, **attua specifici progetti educativi e riabilitativi**, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, **volti a uno sviluppo equilibrato della personalità** con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; **cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà.**
2. L'educatore professionale:
 - a) **programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia;**
 - b) **contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato;**
 - c) **programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali all'interno di servizi sociosanitari e strutture socio sanitarie riabilitative e socio educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture**, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività;
 - d) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità;

SONO UTILI 2 ALBI per EP ?

**così come si configurerebbero con l'attuale testo del DDL 788?
ANCHE NO!**

Siamo disponibili, come sempre, a lavorare su percorsi formativi integrati.

GRAZIE PER L' ATTENZIONE